Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del generale di divisione Carlo Favagrossa a Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra

Con decreto del 23 maggio 1940-XVIII Sua Maestà il RE IMPERATORE — in base all'altro decreto della stessa data n. 499, concernente la istituzione, alla diretta dipendenza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra — ha nominato Sottosegretario di Stato il generale di divisione Carlo Favagrossa.

(2189)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 515.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Trinitarie, con sede in Roma.

N. 515. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Trinitarie, con sede in Roma e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto predetto di immobili del complessivo valore approssimativo di lire 1.131.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi. L'Istituto medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dalla Società anonima cooperativa « Anna Reini » ed altri di immobili del complessivo valore di L. 68.340.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 516.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Giovanni Battista, in frazione Ova del comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

N. 516. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona in data 12 giugno 1937-XV e il successivo decreto dello stesso Vescovo in data 8 agosto 1938-XVI, integrato con due postille, delle quali l'ultima in data 17 novembre 1939, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Giovanni Battista, in frazione Ova del comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 517.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Varese.

N. 517. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Varese viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 518.

Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica bresciana, con sede in Brescia.

N. 518. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società medico-chirurgica bresciana, con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 519.

Approvazione del nuovo statuto della Società sismologica italiana, con sede in Roma.

N. 519. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società sismologica italiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 520.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

N. 520. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII.

Nomina di membri supplenti del Collegio dei sindaci per tutte le gestioni degli assegni familiari affidate all'Istituto nazionale fascista della previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari che prevede per tutte le gestioni degli assegni stessi affidati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la costituzione di un Consiglio di sindaci composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e di un rappresentante per parte delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1938, col quale è stato costituito il Collegio dei sindaci per tutte le gestioni degli assegni familiari affidate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e nominato per ciascun membro effettivo, un membro supplente in rappresentanza delle Amministrazioni e delle Confederazioni predette;

Vedute le proposte della Corte dei conti e del Ministero delle corporazioni per la sostituzione dei loro rappresentanti fra i sindaci supplenti;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

1) Il gr. uff. Carlo Casati, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro supplente del Collegio dei sindaci per tutte le gestioni degli assegni familiari affidate all'Isti-

tuto nazionale fascista della previdenza sociale, in sostituzione del gr. uff. dott. Gaetano Balducci;

2) Il dott. Gavino Salis, rappresentante del Ministero delle corporazioni, è nominato membro supplente del Collegio dei sindaci predetto, in sostituzione del comm. dott. Gino Tenti.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1940-XVIII
Registro n. 13 Corporazioni, foglio n. 53.

(2154)

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Roma ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 83, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 326 e 19 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1940-XVIII, registro n. 2 Marina, foglio n. 433, con i quali furono apportate alcune modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1939-XVII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Roma*, inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 18 dell'8 aprile 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Marina, foglio n. 292.

(2155)

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Arsa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave *Arsa* è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Marina, foglio n. 293. — COLONNA

(2156)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1940-XVIII.

Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonioli Basilio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Scarambone Ugo di Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scarambone Ugo di Carlo è nominato rappresentante del sig. Antonioli Basilio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 23 maggio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno.

(2163)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano di riordinamento fondiario della zona di Valderie nel comprensorio della bonifica Tagliamento

Con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste 30 maggio 1940-XVIII, n. 2711, fu approvato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il piano di riordinamento fondiario delle proprietà frammentate della zona « Valderie » del bacino Cragno del comprensorio del Consorzio di bonifica Tagliamento, in provincia di Udine.

(2164)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 7 aprile 1940-XVIII, il dott. Donato D'Ariano fu Bonifacio, Regio notaio residente ed esercente in Pisa, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 29 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2165)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori dott. rag. Gilberto Berti e Ugo Angiolini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2158)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il dott. Piero Torchio è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2159)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di 42 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367);

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1937, registro n. 1 Finanze, foglio n. 273), che modifica l'art. 2 delle norme esecutive suddette;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1939, registro n. 6 Finanze, foglio n. 55), che apporta altre modificazioni alle norme esecutive suddette;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1940-XVIII, n. 161, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi indetti dalle Accademie militari e dalle Accademie della G.I.L.;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che reca provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 ottobre 1939-XVII, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1940-XVIII per pubblici impieghi, ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Vista la determinazione in data 2 maggio 1940-XVIII, n. 7544.7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad aumentare a 42 il numero dei posti da mettere a concorso nell'anno 1940 per l'ammissione di allievi ufficiali all'Accademia della Regia guardia di finanza;

Vista la comunicazione in data 8 maggio 1940-XVIII, n. 768/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a stabilire al 31 ottobre del c. a. la data in cui deve essere posseduto il requisito dell'età per le ammissioni dell'anno XVIII nell'Accademia della Regia guardia di finanza, nell'attesa dell'emanazione del Regio decreto integrativo di quello n. 161 dell'anno in corso, suindicato, superiormente già approvato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1940-1941, un concorso per esami per l'ammissione di 42 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che verrà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata normale di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza, in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza godranno della paga di sottobrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23° alla data del 31 ottobre 1940-XIX;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) non appartengano alla razza ebraica;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Comando generale della Regia guardia di finanza; non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati, e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio di ufficiale in pace ed in guerra;

h) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

i) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile;

diploma di licenza di un istituto tecnico nautico.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile, per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui — giusta il disposto dell'art. 2, lettera *b*) — gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 31 ottobre 1940-XIX.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che a norma delle disposizioni in vigore, conferiscano ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Agli effetti del precedente comma, i candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi, prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso debbono far pervenire — per mezzo posta raccomandata — al Comando generale della Regia guardia di finanza, entro 40 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda, scritta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità e la residenza dell'aspirante e della sua famiglia. Delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta;

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elencazione dei documenti che vengono uniti alla domanda, nell'ordine indicato nel successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta e firmata di pugno dell'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, deve essere anche firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti alla Regia guardia di finanza faranno pervenire la domanda, corredata di tutti i documenti prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai comandi di legione, o reparti corrispondenti, da cui dipendono.

Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute al Comando generale della Regia guardia di finanza entro il termine utile, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, e gli aspiranti saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Analogamente saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, entro il termine loro assegnato, non restituiscano regolarizzati i documenti di cui è cenno nel successivo art. 5, quarto comma.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi, per cura del Comando generale, in testa alle domande stesse.

La busta riportante il timbro suddetto sarà acclusa alla pratica.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6, ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato deve essere vidimato dal Prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore, e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *d*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVIII, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella cui circoscrizione ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve contenere anche la indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero deve essere comprovata mediante certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratificazione del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) certificato di stato libero, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal Municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato del procuratore del Re; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure, in caso di più residenze entro l'anno, certificato del podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

g) atto di assenso, in carta bollata da L. 8, del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal Prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore. Gli aspiranti, ai quali non siano stati rilasciati dagli istituti scolastici i titoli originali, possono presentare in via provvisoria un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal Provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1941 tale certificato col diploma originale o con la copia notarile di questo. Ai concorrenti è consentito di presentare, oltre ai titoli di studio espressamente richiesti dal precedente art. 2, altri certificati — in carta legale ed autenticati — attestanti il possesso di titoli di studio superiori;

i) domanda diretta al competente Ministero, in carta bollata da L. 6, con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, n. 3, lettera *a*), della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

certificato dell'esito di leva, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare, per quelli che abbiano soltanto concorso alla leva. Qualora da tale certificato risulti che il concorrente sia stato riformato o dichiarato rivedibile, sullo stesso atto deve essere riportato il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulla lista di leva, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal Municipio e legalizzato dal Prefetto, per quelli che non abbiano ancora concorso alla leva;

m) dichiarazione autografa dell'aspirante — su carta semplice — dalla quale risulti che il concorrente non fu espulso da istituti di istruzione o di educazione dello Stato — ivi compresi gli istituti militari — nè fu mai incorporato in istituti di correzione governativi, nè appartiene alla razza ebraica;

n) titoli che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, ed agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610. Anche tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

Agli aspiranti residenti fuori del Regno è consentito di presentare, nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del concorso medesimo.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Qualora qualche documento fosse formalmente imperfetto (errore di scritturazione o di trascrizione), il Comando generale della Regia guardia di finanza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione dell'atto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Scaduto il termine utile, non saranno accettati nuovi titoli, nè saranno consentite sostituzione di documenti.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *f*) del precedente art. 5, a condizione, per i primi, che a corredo della domanda presentino una copia del loro stato matricolare.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*). Per questi ultimi, però, l'ammissione al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza è subordinata alla concessione, entro 15 giorni dalla data d'inizio del corso medesimo, della rescissione dei vincoli di ferma o rafferma contratti nell'Arma stessa.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà e l'indicazione degli estremi dello stesso attestato.

Art. 8.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza, che a termine del precedente art. 4 è incaricato di ricevere le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato matricolare del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie di carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale suddetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 9.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso i Comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal comandante generale. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè visite superiori.

L'esito sarà comunicato agli interessati subito dopo la visita.

Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato la riforma.

Per ogni visitato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione medica.

L'aspirante che non si presenti entro il giorno fissatogli, per essere sottoposto a visita medica, sarà considerato rinunciatario al concorso.

All'atto della presentazione alla Regia accademia, per la frequenza del corso, tutti i candidati saranno rivisitati dal dirigente del servizio sanitario dell'istituto stesso, per accertare se siano eventualmente sorte infermità inabilitanti dopo la visita collegiale.

La composizione della Commissione medica sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Dalla Commissione sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio, oppure a 8/10 in un occhio ed a 6/10 nell'altro, misurata, senza lenti correttive, a 5 metri, con la tavola ottometrica decimale Armaignac, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale; normale il senso cromatico;

c) non siano privi di più di 3 denti, purchè non contrapposti. Saranno tollerati 4 denti cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previste dall'« Elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare », tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili col servizio di ufficiale della Regia guardia di finanza, la balbuzie anche di lieve grado, la mancanza di prestanza fisica e di agilità.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica collegiale, saranno sottoposti — subito dopo la visita stessa — ad un esperimento di educazione fisica, in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 12.

La Commissione che deve esprimere il giudizio sull'esperimento di educazione fisica, sarà composta:

a) del colonnello comandante dell'Accademia della Regia guardia di finanza, presidente;

b) di un ufficiale superiore, insegnante di materie militari presso lo stesso Istituto;

c) del capitano comandante della compagnia allievi del medesimo Istituto.

Per ciascuna delle prove del programma, la Commissione assegnerà punti espressi in ventesimi.

Per ogni candidato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione.

Saranno dichiarati idonei i candidati la cui media dei voti conseguiti non sia inferiore a 12/20. Tale punto non ha, però, influenza sulla determinazione del posto nella graduatoria di cui al successivo art. 20.

Il giudizio della Commissione è definitivo e inappellabile.

Art. 13.

I concorrenti, che abbiano superato l'esperimento di educazione fisica, saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di geografia (durata massima 20 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 20 minuti), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

All'atto della visita medica e della presentazione all'esperimento di educazione fisica ed alle prove di esame, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente, oppure la carta d'identità, o la propria fotografia munita di firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Saranno esclusi dal concorso i candidati sprovvisti di documento di riconoscimento.

Art. 15.

Al comandante generale della Regia guardia di finanza è data insindacabile facoltà di escludere dal concorso, senza specificarne i motivi, i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Regia Accademia, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Art. 16.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8.30 dell'orario ufficiale.

Il comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 18.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

a) del comandante generale della Regia guardia di finanza, o, in sua vece, del comandante in seconda del Corpo, presidente;

b) di un colonnello e di un altro ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

c) di due insegnanti governativi negli Istituti d'istruzione media di secondo grado, o, in loro vece, di due ufficiali della Regia guardia di finanza;

d) di un capitano della Regia guardia di finanza, con le funzioni di segretario senza voto.

Art. 19.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 20.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 18, nel giorno che sarà comunicato dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per tutti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei, e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene la iscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, dall'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, e dagli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso si intenderanno assegnati all'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma dalla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

L'allievo ufficiale che, entro il 31 marzo 1941, non provveda a sostituire il certificato provvisorio col diploma originale di studio o con la copia notarile di questo, di cui è cenno alla lettera h) del precedente art. 5, potrà essere rinviato dalla Regia Accademia.

Art. 23.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMI

per l'esperimento e per gli esami di ammissione dei licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado al Corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza.

A) Programma per l'esperimento di educazione fisica.

1) Arrampicata alla fune (metri 5 di lunghezza).

2) Passaggio trave di equilibrio.

3) Salto del fosso con acqua, con rincorsa (metri 3).

4) Salto dall'alto (altezza metri 2,50).

5) Salto in alto con rincorsa (minimo metri 1,10 senza pedana).

6) Cavallina.

B) PROGRAMMA PER GLI ESAMI SCRITTO ED ORALI.

Cultura storica (prova scritta).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali dal 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il Congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demosocialistiche.
11. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il regno di Re Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la Colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostruzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

Geografia (prova orale).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:
a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione. Genesi della formazione terrestre; ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.
Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione; boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisioni della popolazione della terra: caratteri pischici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6. *Europa*:

Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*:

Configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*:

Sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali, cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

Matematica (prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(x \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi equazioni primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistema di equazioni di secondo grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio Ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedi - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - Equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria.

1. Archi di angoli. Funzioni trigonometriche. Relazione e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani. Area di un triangolo.

Roma, addì 18 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2152)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.